

Direttive d'investimento

VZ Fondazione d'investimento 2

Valido dal 1° agosto 2023



Direttive d'investimento

Sulla base dell'art. 11 cpv. 4 degli Statuti di VZ Fondazione d'investimento 2 (di seguito «fondazione») sono rilasciate le seguenti direttive d'investimento.

Direttive generali

Art. 1 Campo di applicazione	Le direttive generali si applicano in via sussidiaria, ossia nella misura in cui non siano formulate disposizioni di diverso tenore tramite direttive speciali per singoli gruppi d'investimento.	sizioni di diverso tenore tramite direttive speciali per singoli gruppi d'investimento.
Art. 2 Disposizioni giuridiche	Si applicano le disposizioni giuridiche per l'investimento patrimoniale di istituti di previdenza personale, nonché la prassi dell'autorità di vigilanza basata su di esse.	nale, nonché la prassi dell'autorità di vigilanza basata su di esse.
Art. 3 Investimento patrimoniale	<ol style="list-style-type: none">1. Il patrimonio deve essere investito osservando i criteri sicurezza, ricavo e liquidità. Tutti gli investimenti devono essere scelti accuratamente ed essere ampiamente diffusi al fine della riduzione del rischio. Anche ogni singolo investimento deve essere valutato sotto l'aspetto del suo contributo al rischio e al ricavo in riferimento al portafoglio complessivo.2. La negoziabilità degli investimenti deve essere garantita.3. Tutti gli investimenti devono essere sottoposti a un controllo regolare del rischio.	<ol style="list-style-type: none">4. Gli investimenti nella classe d'investimento «Azioni» devono essere adeguatamente diversificati per settori e regioni.5. Gli investimenti nella classe d'investimento «Obbligazioni» devono essere adeguatamente diversificati per settori, regioni e scadenze.6. Gli investimenti nella classe d'investimento «Immobili» devono essere diversificati per regioni e tipo di utilizzazione.
Art. 4 Liquidità	In tutti i gruppi d'investimento possono essere detenuti adeguati mezzi liquidi nell'unità di conto del gruppo d'investimento e in tutte le valute in cui gli investimenti sono effettuati.	gruppo d'investimento e in tutte le valute in cui gli investimenti sono effettuati.
Art. 5 Strumenti derivati	<ol style="list-style-type: none">1. La fondazione può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati che soddisfano i requisiti ai sensi dell'art. 56a OPP 2 e le rispettive raccomandazioni. Sostanzialmente sono autorizzati unicamente strumenti finanziari derivati contemplati degli investimenti collettivi. Per operazioni di swap e operazioni a termine in valuta, a condizione che queste siano eseguite a contante (payment versus payment), sono possibili strumenti finanziari derivati diretti. Possono essere impiegati unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'art. 53 OPP 2.2. L'impiego di strumenti derivati deve essere obiettivamente motivabile e avviene nel rispetto delle disposizioni del diritto della previdenza professionale (art. 2). Le transazioni effettuate risp. i	<ol style="list-style-type: none">contratti in essere con i relativi obblighi devono essere indicati espressamente nel rendiconto.3. L'impiego di derivati deve essere limitato a strumenti che dispongono di una sufficiente liquidità di mercato e di una solvibilità inequivocabile dell'emittente risp. della controparte. La creazione di un effetto leva tramite l'impiego di derivati non è permesso. Posizioni derivate devono sempre essere coperte dalla presenza di liquidità o di sottostanti. La somma derivante dal rischio della controparte e da eventuali ulteriori investimenti presso l'emittente non può superare il 10% del patrimonio complessivo per emittente.4. Le posizioni stipulate devono essere monitorate regolarmente e accuratamente.
Art. 6 Sostenibilità	Per i gruppi d'investimento incentrati sulla sostenibilità si applicano i seguenti criteri per la scelta degli investimenti: per la selezione degli investimenti sono sistematicamente tenuti in considerazione i criteri per un'attività economica o aziendale sostenibile delle imprese (cosiddetti criteri ESG: Environment,	Social, Governance). Nelle analisi di sostenibilità per gli investimenti impiegati confluiscono oltre 300 diversi criteri degli ambiti ambiente (E), società (S) e gestione aziendale (G). Per la valutazione della sostenibilità ci si basa su dati di fornitori terzi e su analisi proprie. Oltre alle esclusioni basate sul valore (ad es.



Art. 6 Sostenibilità (continuazione)	a causa di attività aziendali critiche dal punto di vista dei criteri ESG), si considerano maggiormente investimenti con un influsso ESG positivo. Con il profilo	di sostenibilità VZ, gli investitori sono informati almeno una volta all'anno in merito all'orientamento alla sostenibilità del gruppo d'investimento.
Art. 7 Securities lending	In tutti i gruppi d'investimento possono essere prestati titoli contro il pagamento di una commissione. In questo contesto si devono applicare le disposizioni in proposito della legislazione sui fondi concernente i fondi d'investimento. Il prestito di titoli è permes-	so unicamente con mutuatari risp. intermediari di prima classe e specializzati in questo tipo di affari, che garantiscono un'esecuzione ineccepibile. La quota di titoli prestati per ciascun mutuatario o intermediario non deve superare il 10% del portafoglio.
Art. 8 Repurchase Operation	Operazioni pensionistiche in titoli sono di principio ammesse. In questo contesto si devono applicare le disposizioni in proposito della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale. La fondazione può	agire esclusivamente quale intestataria della pensione. Non sono ammesse operazioni che comportano un effetto leva o vendite allo scoperto.
Art. 9 Rispetto delle prescrizioni in materia d'investi- mento	Nella scelta dei singoli investimenti vengono osservati, ai sensi di una distribuzione del rischio ponderata, i limiti percentuali indicati nelle direttive di investimento speciali. Questi limiti si riferiscono al patrimonio complessivo e devono essere costantemente rispettati. Se i limiti vengono violati per un breve periodo tramite modifiche di mercato o modifiche dei gruppi d'investimento, o tramite investimenti	elevati o disinvestimenti, gli investimenti devono essere ricondotti entro un termine adeguato alla misura ammessa, salvaguardando gli interessi degli investitori. All'interno dei gruppi d'investimento, giusta l'art. 26 cpv. 6 OFond, sono possibili assunzioni di credito a breve termine, motivate da esigenze tecniche.
Art. 10 Trasferimento di diritti	Diritti su gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento 2 non vengono trasmesse a banche terze.	



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Sostenibilità 15

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	72%	55% – 86%
Obbligazioni CHF	27%	20% – 38%
Ipoteche	15%	0% – 30%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	27%	20% – 43%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 5%
Emerging Market Debt	3%	0% – 5%
Azioni	15%	10% – 20%
Azioni Svizzera	7,5%	5% – 12%
Azioni estero	7,5%	5% – 12%
Immobili	10%	5% – 20%
Immobili Svizzera	10%	5% – 20%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	2%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 15%

¹ I rischi valutari sono coperti per almeno il 70%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. La quota di valute estere senza copertura sui cambi può ammontare ad al massimo il 30% del patrimonio complessivo.
3. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
4. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).
5. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



VZ LPP Sostenibilità 25

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	62%	46% – 73%
Obbligazioni CHF	24%	18% – 34%
Ipotecche	13%	0% – 26%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	22%	16% – 36%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 5%
Emerging Market Debt	3%	0% – 5%
Azioni	25%	18% – 30%
Azioni Svizzera	12,5%	9% – 17%
Azioni estero	12,5%	9% – 17%
Immobili	10%	5% – 20%
Immobili Svizzera	10%	5% – 20%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	2%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 15%

¹ I rischi valutari sono coperti per almeno il 70%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. La quota di valute estere senza copertura sui cambi può ammontare ad al massimo il 30% del patrimonio complessivo.
3. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
4. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).
5. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



VZ LPP Sostenibilità 35

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	52%	37% – 63%
Obbligazioni CHF	19%	12% – 27%
Ipotecche	10%	0% – 20%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	19%	13% – 33%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 5%
Emerging Market Debt	4%	0% – 6%
Azioni	35%	26% – 40%
Azioni Svizzera	17,5%	13% – 22%
Azioni estero	17,5%	13% – 22%
Immobili	10%	5% – 20%
Immobili Svizzera	10%	5% – 20%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	2%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 15%

¹ I rischi valutari sono coperti per almeno il 70%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. La quota di valute estere senza copertura sui cambi può ammontare ad al massimo il 30% del patrimonio complessivo.
3. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
4. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).
5. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



VZ LPP Sostenibilità 45

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	42%	27% – 53%
Obbligazioni CHF	16%	8% – 26%
Ipoteche	7%	0% – 14%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	15%	11% – 29%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 6%
Emerging Market Debt	4%	0% – 6%
Azioni	45%	32% – 50%
Azioni Svizzera	22,5%	16% – 28%
Azioni estero	22,5%	16% – 28%
Immobili	10%	5% – 20%
Immobili Svizzera	10%	5% – 20%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	2%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 15%

¹ I rischi valutari sono coperti per almeno il 70%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. La quota di valute estere senza copertura sui cambi può ammontare ad al massimo il 30% del patrimonio complessivo.
3. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
4. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).
5. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Sostenibilità 65

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	22%	12% – 35%
Obbligazioni CHF	7,5%	4% – 12,5%
Ipotecche	3,5%	0% – 7%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	9%	6% – 19%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 6%
Emerging Market Debt	2%	0% – 6%
Azioni²	65%	52% – 75%
Azioni Svizzera	32,5%	26% – 39%
Azioni estero	32,5%	26% – 39%
Immobili	10%	0% – 15%
Immobili Svizzera	10%	0% – 15%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	2%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 15%

1 I rischi valutari sono coperti per almeno il 40%

2 Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+25%	75%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%



VZ LPP Sostenibilità 65

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Sostenibilità 90

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	9%	0% – 18%
Obbligazioni CHF	5%	0% – 15%
Ipoteche	0%	0% – 6%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	4%	0% – 14%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 6%
Emerging Market Debt	0%	0% – 6%
Azioni²	90%	72% – 95%
Azioni Svizzera	45%	36% – 54%
Azioni estero	45%	36% – 54%
Immobili	0%	0% – 10%
Immobili Svizzera	10%	0% – 10%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	0%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 10%

1 I rischi valutari sono coperti per almeno il 40%

2 Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+45%	95%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%



VZ LPP Sostenibilità 90

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Sostenibilità 90 (1e)

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	9%	0% – 18%
Obbligazioni CHF	5%	0% – 15%
Ipoteche	0%	0% – 6%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	4%	0% – 14%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 6%
Emerging Market Debt	0%	0% – 6%
Azioni²	90%	72% – 95%
Azioni Svizzera	45%	36% – 54%
Azioni estero	45%	36% – 54%
Immobili	0%	0% – 10%
Immobili Svizzera	0%	0% – 10%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	0%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 10%

1 I rischi valutari sono coperti per almeno il 40%

2 Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+45%	95%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%



VZ LPP Sostenibilità 90 (1e)

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).



VZ LPP Investimenti indicizzati 25

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto ipoteche e mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SBI Total AAA – BBB 1–3Y TR (ipoteche)	0,8%
Barclays Capital Global Aggregate Bond Index CHF hedged (obbligazioni in valuta estera)	1,0%
BarCap EMLC Government Capped (Emerging Market Debt in valuta locale)	2,0%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small & Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small & Mid Caps)	3,0%
MSCI EM ESG Leaders Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
SXI Real Estate Broad Funds Index (immobili Svizzera)	2,5%
IAZI Swiss Property Benchmark (immobili Svizzera)	3,0%
SXI Real Estate Shares TR Index (immobili Svizzera)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Crediti	61%	55% – 67%
Obbligazioni CHF	24%	20,5% – 42,5%
Ipotecche	13%	0% – 20%
Obbligazioni ME (CHF hedged)	21%	18% – 24%
Emerging Market Debt	3%	2% – 4%
Azioni	25%	20% – 30%
Azioni Svizzera	10,5%	8% – 13%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	2%	1,5% – 2,5%
Azioni estero	9%	7% – 11%
Azioni estero Small & Mid Caps	2%	1,5% – 2,5%
Azioni estero paesi emergenti	1,5%	1% – 2%
Immobili Svizzera	10%	8% – 12%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%



VZ LPP Investimenti indicizzati 25

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
4. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



VZ LPP Investimenti indicizzati 35

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto ipoteche e mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SBI Total AAA – BBB 1–3Y TR (ipoteche)	0,8%
Barclays Capital Global Aggregate Bond Index CHF hedged (obbligazioni in valuta estera)	1,0%
BarCap EMLC Government Capped (Emerging Market Debt in valuta locale)	2,0%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small& Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small& Mid Caps)	3,0%
MSCI EM ESG Leaders Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
SXI Real Estate Broad Funds Index (immobili Svizzera)	2,5%
IAZI Swiss Property Benchmark (immobili Svizzera)	3,0%
SXI Real Estate Shares TR Index (immobili Svizzera)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Crediti	51%	46% – 56%
Obbligazioni CHF	19%	16% – 33,5%
Ipotecche	10%	0% – 20%
Obbligazioni ME (CHF hedged)	18%	14,5% – 21,5%
Emerging Market Debt	4%	3% – 5%
Azioni	35%	29% – 40%
Azioni Svizzera	14,5%	11% – 18%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	3%	2% – 4%
Azioni estero	13%	10% – 16%
Azioni estero Small & Mid Caps	2,5%	2% – 3%
Azioni estero paesi emergenti	2%	1,5% – 2,5%
Immobili Svizzera	10%	8% – 12%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%



VZ LPP Investimenti indicizzati 35

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
4. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



VZ LPP Investimenti indicizzati 45

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto ipoteche e mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SBI Total AAA – BBB 1–3Y TR (ipoteche)	0,8%
Barclays Capital Global Aggregate Bond Index CHF hedged (obbligazioni in valuta estera)	1,0%
BarCap EMLC Government Capped (Emerging Market Debt in valuta locale)	2,0%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small& Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small& Mid Caps)	3,0%
MSCI EM ESG Leaders Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
SXI Real Estate Broad Funds Index (immobili Svizzera)	2,5%
IAZI Swiss Property Benchmark (immobili Svizzera)	3,0%
SXI Real Estate Shares TR Index (immobili Svizzera)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini inferiori e superiori. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margini
Crediti	41%	37% – 45%
Obbligazioni CHF	16%	13,5% – 26,5%
Ipotecche	7%	0% – 15%
Obbligazioni ME (CHF hedged)	14%	11% – 17%
Emerging Market Debt	4%	3% – 5%
Azioni	45%	40% – 50%
Azioni Svizzera	18,5%	15% – 22%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	4%	3% – 5%
Azioni estero	17%	13% – 21%
Azioni estero Small & Mid Caps	3%	2% – 4%
Azioni estero paesi emergenti	2,5%	2% – 3%
Immobili Svizzera	10%	8% – 12%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%



VZ LPP Investimenti indicizzati 45

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
4. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Investimenti indicizzati 65

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto ipoteche e mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SBI Total AAA – BBB 1–3Y TR (ipoteche)	0,8%
Barclays Capital Global Aggregate Bond Index CHF hedged (obbligazioni in valuta estera)	1,0%
BarCap EMLC Government Capped (Emerging Market Debt in valuta locale)	2,0%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small & Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small & Mid Caps)	3,0%
MSCI EM ESG Leaders Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
SXI Real Estate Broad Funds Index (immobili Svizzera)	2,5%
IAZI Swiss Property Benchmark (immobili Svizzera)	3,0%
SXI Real Estate Shares TR Index (immobili Svizzera)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Crediti	21%	18% – 24%
Obbligazioni CHF	7,5%	6% – 13%
Ipotecche	3,5%	0% – 10%
Obbligazioni ME (CHF hedged)	8%	6% – 10%
Emerging Market Debt	2%	1,5% – 2,5%
Azioni¹	65%	58% – 75%
Azioni Svizzera	26,75%	22,5% – 31%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	5,75%	4,5% – 7%
Azioni estero	24%	20,5% – 27,5%
Azioni estero Small & Mid Caps	4,75%	3,5% – 6%
Azioni estero paesi emergenti	3,75%	2,5% – 5%
Immobili Svizzera	10%	8% – 12%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%

¹ Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni



VZ LPP Investimenti indicizzati 65

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+25%	75%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Investimenti indicizzati 90

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small & Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small & Mid Caps)	3,0%
MSCI EM ESG Leaders Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Crediti	6%	4,5% – 7,5%
Obbligazioni CHF	6%	4,5% – 7,5%
Azioni¹	90%	85% – 95%
Azioni Svizzera	37%	31,5% – 42,5%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	8%	6% – 10%
Azioni estero	33%	28,5% – 37,5%
Azioni estero Small & Mid Caps	6,5%	4,5% – 8,5%
Azioni estero paesi emergenti	5,5%	3,5% – 6%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%

¹ Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni



VZ LPP Investimenti indicizzati 90

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+45%	95%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Investimenti indicizzati 90 (1e)

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small & Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small & Mid Caps)	3,0%
MSCI EM ESG Leaders Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Crediti	6%	4,5% – 7,5%
Obbligazioni CHF	6%	4,5% – 7,5%
Azioni¹	90%	85% – 95%
Azioni Svizzera	37%	31,5% – 42,5%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	8%	6% – 10%
Azioni estero	33%	28,5% – 37,5%
Azioni estero Small & Mid Caps	6,5%	4,5% – 8,5%
Azioni estero paesi emergenti	5,5%	4% – 7%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%

¹ Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+45%	95%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%



VZ LPP Investimenti indicizzati 90 (1e)

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.



VZ Immobili Svizzera

Art. 1 Politica d'investimento e strumenti d'investimento

1. Gli investimenti sono effettuati esclusivamente sul mercato immobiliare svizzero in franchi svizzeri.
2. Potranno essere acquisiti diritti in fondazioni d'investimento immobiliare svizzere, quote in fondi d'investimento immobiliare e partecipazioni in società di partecipazione immobiliare svizzere quotate in borsa il cui scopo principale consiste nell'acquisto e nella vendita di immobili e fondi situati in Svizzera, nonché nella locazione e nell'affitto di tali immobili.
3. I prodotti d'investimento sono selezionati in base ai criteri seguenti (elenco non esaustivo):
 - a. Performance e valutazione
 - b. Spese e negoziabilità
 - c. Diversificazione
 - d. Gestione della fondazioneIl consiglio di fondazione può scostarsi dal processo di selezione in tempi brevi se la situazione di mercato lo richiede.
4. Gli investimenti collettivi sono consentiti solo se il loro scopo consiste esclusivamente nell'acquisto, nella vendita, nell'edificazione o nella locazione di fondi propri.
5. Gli investimenti collettivi devono essere adeguatamente diversificati.
6. Le società immobiliari devono generare la parte preponderante dei loro proventi dagli affari immobiliari.
7. Non possono essere effettuati investimenti immobiliari diretti.
8. Il gruppo d'investimento può investire dei mezzi nel collocamento a breve termine su conti, nel mercato monetario o in obbligazioni a breve termine. Questa elencazione non è esaustiva. Nel caso degli investimenti in obbligazioni, il rating medio deve attestarsi almeno a BBB (Standard & Poor's) o Baa (Moody's). Se riguardo a singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o Moody's, si può applicare un rating di una banca svizzera.
9. Gli investimenti sono finanziati esclusivamente attingendo al patrimonio d'investimento.
10. Il gruppo d'investimento esercita i diritti dell'azionista connessi agli investimenti azionari nell'interesse degli investitori, principalmente in base a criteri finanziari. L'esercizio dei diritti di voto nell'ambito delle operazioni di routine avviene di principio in conformità alle proposte del relativo consiglio d'amministrazione. In caso di proposte che potrebbero influenzare in modo durevole gli interessi degli investitori (fusione, riorganizzazione, cessioni di rami, modifica della struttura del capitale e del diritto di voto, ecc.) il consiglio di fondazione decide espressamente nel merito del voto.

Art. 2 Customized Benchmark

La base per la gestione del patrimonio del gruppo di investimento è la seguente composizione del benchmark:

Denominazione	Quota
Indice IAZI Net Cash Flow Yield basato su IAZI Swiss Property Benchmark	60%
SXI Real Estate TR Index (SWIIT Index)	30%
SXI Real Estate Shares TR Index (REAL Index)	5%
Liquidità	5%

Art. 3 Diversificazione

1. Il gruppo d'investimento è tenuto a diversificare gli investimenti per tipo di utilizzazione, regione e scadenza.
2. Diversificazione per tipo di utilizzazione (sulla base dei redditi locativi):

Tipo di utilizzazione	Margine
Residenziale	35% – 65%
Commerciale	35% – 65%

Sono consentiti immobili a utilizzazione mista.



Direttive d'investimento speciali

VZ Immobili Svizzera

3. Diversificazione per regioni:

Regioni	Margine
Zurigo	25% – 40%
Ginevra	10% – 20%
Berna	5% – 15%
Svizzera nordoccidentale	15% – 25%
Svizzera occidentale	10% – 20%
Svizzera centrale	0% – 10%
Svizzera orientale	0% – 10%
Svizzera meridionale	0% – 5%
Altre	0% – 5%

Art. 4 Ulteriori restrizioni agli investimenti

1. Tutti gli investimenti devono riferirsi a immobili in Svizzera.
2. L'intero portafoglio della fondazione deve essere adeguatamente diversificato.
3. Sono consentite le seguenti quote massime:
 - a. Fondi d'investimento immobiliare 60%
 - b. Fondazioni d'investimento immobiliare 75%
 - c. Società di partecipazione immobiliare 30%
4. Un massimo del 20% può essere investito in un unico investimento collettivo adeguatamente diversificato.
5. Gli investimenti in singole società anonime immobiliari possono ammontare al massimo al 5% del valore totale del deposito.
6. Gli investimenti che possono comportare obblighi di versamenti suppletivi sono vietati.
7. Le liquidità possono ammontare fino al 5% del patrimonio del gruppo d'investimento.
8. La quota di costituzione in pegno sulla media di tutti i fondi detenuti dal gruppo d'investimento direttamente, tramite filiali o in investimenti collettivi non può superare il 30% del valore venale dei fondi.

